

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (affidamento);
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e attività di collaudatore statico (esecuzione);
 - attività di responsabile unico del procedimento.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure di appalto per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta. Sono altresì escluse dall'incentivazione le altre forme di affidamento diverse dall'appalto.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge

24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzione. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

a) per opere e lavori di importo compreso tra € 40.001,00 e € 250.000,00, il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per opere e lavori di importo compreso tra € 250.001,00 e € 500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

c) per opere e lavori di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

d) per opere, lavori di importo superiore ad € 1.000.001,00, il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

a) per servizi o forniture di importo compreso tra € 40.001,00 e € 100.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 100.001,00 e € 200.000,00, il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

c) per servizi o forniture di importo superiore a 200.001,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dalla Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita dalla Posizione Organizzativa competente, che dovrà specificare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;

- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dalla P.O. competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

LAVORI E OPERE

fasce del procedimento	quote fasi	attività specifiche	quote attività
programmazione interventi (art. 21 codice appalti)	10%	redazione aggiornamento programma triennale lavori pubblici	5%
		predisposizione del cronoprogramma dei lavori e della spesa	5%
verifica preventiva progetti (art. 26 codice appalti)	10%	attività verifica dei progetti	7%
		attività validazione dei progetti	3%
affidamento	30%	redazione e controllo atti della procedura (capitolato e schema di contratto, determinazione a contrattare, attività di verifica propedeutica alla firma del contratto,...)	25%
		redazione e controllo atti della procedura (bando, lettera di invito,...)	5%
esecuzione	20%	direzione lavori e ufficio direzione lavori, collaudo amministrativo/CRE	15%
		collaudo statico e attività di supporto al collaudo amministrativo	5%
responsabilità del procedimento	30%	attività elencate dall'art. 31 del codice e da altre disposizioni di legge	22%
		supporto alle predette attività	8%
	100%		100%

FORNITURE E SERVIZI

fasce del procedimento	quote fasi	attività specifiche	quote attività
programmazione interventi (art. 21 codice appalti)	5%	redazione aggiornamento programma biennale	3%
		predisposizione del cronoprogramma e della spesa	2%
affidamento	40%	redazione e controllo atti della procedura (capitolato e schema di contratto, determinazione a contrattare, attività di verifica propedeutica alla firma del	30%

		contratto,...)	
		redazione e controllo atti della procedura (bando, lettera di invito,...)	10%
esecuzione	25%	direzione esecutiva contratto e ufficio direzione	15%
		verifica di conformità	10%
responsabilità del procedimento	30%	attività elencate dall'art. 31 del codice e da altre disposizioni di legge	22%
		supporto alle predette attività	8%
	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, la P.O. certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte della P.O. che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, la P.O. che ha costituito il gruppo di lavoro dispone la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. La P.O. che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 1% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

LAVORI

Graduazione della percentuale di incentivo in funzione dell'importo

Entità dell'opera o del lavoro pubblico			
Da 40.001,00 a 250.000,00 €	Da 250.001,00 € fino a 500.000,00 €	Da 500.001,00 € fino a 1.000.000,00 €	Oltre 1.000.001,00 €
100%	90%	80%	70%
2%	1,8%	1,6%	1,4%

**Ripartizione dell'80% della quota di incentivo come determinata
in relazione alla fascia di importo di cui sopra**

fasi del procedimento	quote fasi	attività specifiche	quote attività
programmazione interventi (art. 21 codice appalti)	10%	redazione aggiornamento programma triennale lavori pubblici	5%
		predisposizione del cronoprogramma dei lavori e della spesa	5%
verifica preventiva progetti (art. 26 codice appalti)	10%	attività verifica dei progetti	7%
		attività validazione dei progetti	3%
affidamento	30%	redazione e controllo atti della procedura (capitolato e schema di contratto, determinazione a contrattare, attività di verifica propeudeutica alla firma del contratto,...)	25%
		redazione e controllo atti della procedura (bando, lettera di invito,...)	5%
esecuzione	20%	direzione lavori e ufficio direzione lavori, collaudo amministrativo/CRE	15%
		collaudo statico e attività di supporto al collaudo amministrativo	5%
responsabilità del procedimento	30%	attività elencate dall'art. 31 del codice e da altre disposizioni di legge	22%
		supporto alle predette attività	8%
	100%		100%

FORNITURE E SERVIZI

Graduazione della percentuale di incentivo in funzione dell'importo

Entità della prestazione		
Da 40.001,00 a 100.000,00 €	Da 100.001,00 € fino a 200.000,00 €	Oltre 200.001,00 €
100%	90%	80%
2%	1,8%	1,6%

Ripartizione dell'80% della quota di incentivo come determinata in relazione alla fascia di importo di cui sopra

fasi del procedimento	quote fasi	attività specifiche	quote attività
programmazione interventi (art. 21 codice appalti)	5%	redazione aggiornamento programma biennale	3%
		predisposizione del cronoprogramma e della spesa	2%
affidamento	40%	redazione e controllo atti della procedura (capitolato e schema di contratto, determinazione a contrattare, attività di verifica propedeutica alla firma del contratto,...)	30%
		redazione e controllo atti della procedura (bando, lettera di invito,...)	10%
esecuzione	25%	direzione esecutiva contratto e ufficio direzione	15%
		verifica di conformità	10%
responsabilità del procedimento	30%	attività elencate dall'art. 31 del codice e da altre disposizioni di legge	22%
		súpporto alle predette attività	8%
		100%	100%